

CONVENZIONE TRA L'USL UMBRIA N. 1 DI PERUGIA E L'ASSOCIAZIONE PUNTO ROSA ONLUS DI ASSISI PER SOSTEGNO DELLE DONNE A RISCHIO O AFFETTE DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE DEL SENO PRESSO LA UOC AZIENDALE DI CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELL'OSPEDALE DI ASSISI

Oggi **28 MAG. 2018** nella sede della Direzione del Distretto dell'Assisano – Piazza del Tabacchificio n. 14 Bastia Umbra -, in carta semplice ai sensi dell'art. 8 della Legge 11.8.1991 n. 266 ed in due originali

TRA

l'AZIENDA USL UMBRIA 1, nella persona del Direttore del Distretto dell'Assisano, Dr.ssa Maria Gigliola Rosignoli, nata a Perugia il 1 agosto 1957, autorizzata alla stipula del presente atto a seguito della Delibera del Direttore Generale n. 632 del 16/05/2018

E

L'Associazione Punto Rosa Onlus (di seguito denominata Associazione), con sede in Assisi Fraz. Petrignano via Eugubina snc, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore Sig.ra Pacchiarotti Silvana, nata a Camerino il 07/02/1957, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L'Azienda USL UMBRIA 1 intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione, che a mezzo del suo legale rappresentante dichiara di accettare, a supporto di attività in favore di pazienti affette da patologie oncologiche seguite dalla UOC aziendale di Chirurgia plastica ricostruttiva in particolare presso l'Ospedale di Assisi alle condizioni previste nei seguenti articoli. Tale attività non è sostitutiva della stessa attività espletata dall'Azienda.

Art. 2 – Tipologia dell'attività

L'attività disciplinata dalla presente convenzione consiste in supporto ed aiuto alle donne operate al seno anche per quanto riguarda lo svolgimento di attività individuate da necessità emergenti suggerite dalla equipe chirurgica del servizio di Chirurgia ricostruttiva dell'Ospedale di Assisi in particolare dell' Ambulatorio di trattamento ferite post chirurgiche. Per tale attività l'Associazione

istituirà una borsa di studio e quindi si avvarrà della collaborazione di un Medico titolare di tale borsa di studio.

Il Rappresentante legale protempore dell'Associazione dichiara che l'Associazione è un Ente a vocazione volontaristica e che lo scopo è declinato nell'art. 3 dello statuto il quale prevede tra l'altro, che l'Associazione può istituire nei presidi ospedalieri, a supporto dei malati e del personale medico e paramedico, punti di riferimento con l'ausilio di personale volontario adeguatamente preparato e supportato.

Per il tramite della presente convenzione e per le finalità di cui sopra, l'Associazione mette a disposizione della UOC aziendale di Chirurgia plastica ricostruttiva, in particolare dell' Equipe chirurgica del servizio di Chirurgia ricostruttiva dell'Ospedale, un medico, titolare di borsa di studio, che collaborerà per la presa in carico di pazienti operate in particolare per i trattamenti e medicazioni post chirurgiche.

L'associazione dichiara, con nota allegata agli atti dell'Ufficio preposto, che il medico borsista non si trova nella condizione giuridica prevista dalla L. 190/12 e s.m.i. e che pertanto non ricorrono situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Azienda.

Art. 3 – Modalità e durata di svolgimento dell'attività


Le attività garantite nella presente convenzione , per il tramite del medico borsista, hanno lo scopo di permettere l'attività di assistenza ed aiuto delle pazienti della UOC aziendale di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, presso l'Ospedale di Assisi, affette da patologie oncologiche , attraverso la stretta collaborazione con il personale medico e paramedico della medesima struttura.

Si intende che l'articolazione dell'attività e degli orari , del medico borsista dedicato, verrà declinato durante l'orario di apertura del servizio con cadenza settimanale secondo orari variabili a seconda delle necessità del Servizio stesso

Per poter garantire adeguata assistenza alle pazienti, il medico borsista dell'Associazione, in accordo con il Responsabile Equipe chirurgica del servizio di Chirurgia ricostruttiva dell'Ospedale di Assisi, potrà utilizzare mezzi e materiale sanitario in dotazione alla UOC presso l'Ospedale di Assisi.

Il Medico borsista dell'Associazione è integrato con le Equipe di riferimento, partecipando anche alle riunioni periodiche convocate dai servizi.

Lo stesso Medico dovrà inoltre partecipare alla formazione specifica programmata dal Servizio di Formazione della USL Umbria 1.



Art. 4– Responsabilità degli operatori

L'Associazione è responsabile del comportamento e dell'idoneità professionale del medico borsista. All'atto dell'attivazione dell'attività stessa, l'Associazione comunicherà all'Azienda il nominativo del medico volontario con l'obbligo, nel caso in cui necessitasse la sua sostituzione, di darne in ogni caso tempestiva comunicazione all'Azienda.

Il medico borsista così come ogni volontario è tenuto a conoscere i seguenti obblighi:

- a rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
- ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
- a rispettare le disposizioni impartite dal Responsabile della Unità Operativa coinvolta e dalla Direzione di Presidio, per quanto di rispettiva competenza, e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale della Unità Operativa stessa e con i destinatari del servizio.

Art 5- Tutela dei volontari / borsisti

Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore autonomo ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'organizzazione di volontariato è tenuta all'applicazione delle disposizioni del Decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art.3 del decreto stesso.

Dal canto suo, l'Azienda, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione: fornisce ai volontari/borsisti impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

elabora un documento di valutazione dei rischi e interferenze che indichi le misure di prevenzione e protezione adottate in cooperazione con le Associazioni di volontariato per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi incidenti sull'attività prestata;

L'Azienda, ritiene opportuno offrire al volontario/borsista, la possibilità di accedere alla vaccinazione antinfluenzale secondo le modalità previste per i propri dipendenti.

Art. 6 – Copertura assicurativa

L'Associazione si fa garante che il medico borsista sia provvisto di integrale copertura per tutti i rischi derivanti dalla specifica attività oggetto della presente convenzione nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità agli artt. 4 e 7 della legge 11.8.1991 n. 266, mediante



3

polizza assicurativa, esonerando l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto della convenzione.

Art. 7 - Rimborsi spese

La presente convenzione non prevede alcun rimborso da parte dell'Azienda per le attività svolte.

Art. 8 – Durata della convenzione

La convenzione ha durata di un anno a decorrere dal 01/06/2018 e l'attività sarà effettuata secondo le modalità previste nei precedenti articoli 2 e 3. La convenzione può essere rinnovata previo accordo fra le parti.

Alla presente convenzione viene allegato, come parte integrante e sostanziale, il Patto di Integrità adottato con DDG n. 100 del 31/01/2017, che viene sottoscritto dalle parti.

Art. 9. – Risoluzione Anticipata

Le parti si riservano la facoltà di risolvere, anche unilateralmente e comunque previa comunicazione da inviare con raccomandata A.R. almeno 30 gg. dalla data di risoluzione, la presente convenzione. Per l' Azienda USL, il mancato rispetto di clausole della convenzione e/o di quanto previsto dall'attività concernente, costituisce comunque motivo di risoluzione della convenzione stessa.

Art. 10 – Aspetti fiscali

L'Associazione Punto Rosa Onlus dichiara che essendo una ONLUS i relativi atti sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972 e successive modifiche. Ai fini fiscali si dichiara che la presente convenzione, essendo connessa ad attività di volontariato, è esente dall'imposta di registro, ai sensi della Legge n. 26/91 e sarà registrata solo in caso d'uso.

Art. 11

La presente convenzione consta di n 4 (quattro) facciate interamente scritte e n. 6 (sei) righe scritte nell'ultima facciata, escluse le sottoscrizioni ed è redatta in due esemplari di cui uno per l'Azienda Usl ed uno per l'Associazione.

Bastia Umbra, li 28 MAG. 2018

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Azienda USL Umbria 1 - Il Direttore del Distretto dell'Assisano

Dr.ssa Maria Gigliola Rosignoli

Per l'Associazione Punto Rosa Onlus – il Presidente pro tempore Sig.ra Pacchiarotti Silvana

Silvana Pacchiarotti

L'Associazione Punto Rosa Onlus , consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini dell' esenzione dall'imposta di registro e dal bollo, che la presente Convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'Associazione risulta costituita.

Per l'Associazione Punto Rosa Onlus – il Presidente pro tempore Sig.ra Pacchiarotti Silvana

Silvana Pacchiarotti.....

